

**Causa C-325/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

22 luglio 2020

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

15 luglio 2020

**Ricorrenti:**

(omissis)

Conseil national des centres commerciaux

**Resistenti:**

Premier ministre

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

---

**II CONSEIL D'ÉTAT**

in sede  
contenziosa

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Visti i seguenti procedimenti:

1. Nel procedimento n. 431703, (omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis) [domanda respinta]

2. Nel procedimento n. 431724 con ricorso d'urgenza, memoria integrativa e nuova memoria, registrati il 17 giugno 2019 e il 17 settembre 2019 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), il Conseil national des centres commerciaux chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

- di annullare per eccesso di potere il décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (decreto n. 2019-331 del 17 aprile 2019 relativo alla composizione e al funzionamento delle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale e alle domande di autorizzazione di sfruttamento a fini commerciali).

(omissis)

Il Conseil national des centres commerciaux deduce quanto segue:

4, con ricorso d'urgenza e memoria integrativa, registrati il 17 giugno e il 17 settembre 2019 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato), il Conseil national des centres commerciaux (Consiglio nazionale dei centri commerciali) chiede che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) voglia:

1) annullare per eccesso di potere il decreto n. 2019-331 del 17 aprile 2019 relativo alla composizione e al funzionamento delle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale e alle domande di autorizzazione di sfruttamento a fini commerciali;

(omissis) **[Or. 3]**

Il Conseil national des centres commerciaux deduce quanto segue:

- il decreto impugnato è illegittimo, essendo stato adottato sulla base delle disposizioni dell'articolo L. 752-6 del Codice del commercio, nel testo di cui all'articolo 166 della legge del 23 novembre 2018, che sono incostituzionali;

- l'articolo L. 752-6 del Codice del commercio, come modificato dall'articolo 166 della legge del 23 novembre 2018, e l'articolo R. 752-6 di detto stesso codice, quale risultante dall'articolo 4 del decreto impugnato, adottato ai fini della sua applicazione, introducono criteri di valutazione economica che violano l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

- l'articolo L. 751-2 del Codice del commercio, quale risultante dall'articolo 163 della legge del 23 novembre 2018, e gli articoli da 1 a 3 del decreto impugnato,

adottati ai fini della sua applicazione, violano l'articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nella parte in cui prevedono la presenza, in seno alle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale, di esperti rappresentanti il tessuto economico.

Con memoria difensiva registrata il 5 giugno 2020, il Ministro dell'Economia e delle Finanze chiede il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza dei motivi dedotti dal Centre national des centres commerciaux .

(omissis)

3° Nel procedimento n. 433921, (omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis) [domanda respinta]

Visti:

- (omissis);

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

- il Codice del commercio;

(omissis)

Considerato quanto segue:

- 1 [II] ricors[o] registrat[o] [al numero] 431724, presentati[o] (omissis) dal Conseil national des centres commerciaux, [è diretto] contro il decreto del 17 aprile 2019 relativo alla composizione e al funzionamento delle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale e alle domande di autorizzazione di sfruttamento a fini commerciali. Peraltro, il ricorso registrato al numero 433921 (omissis),[domanda respinta]

Sulla domanda diretta all'annullamento del decreto impugnato [Or. 5]

(omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

[Eccezione di irricevibilità sollevata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in relazione al ricorso della società BEHM – Regolarità della consultazione del Conseil d'État (Consiglio di Stato) – Irrilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Sugli articoli relativi alle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale

4. L'articolo L. 751-2 del Codice del commercio stabilisce la composizione della commissione dipartimentale per la pianificazione commerciale. Nella sua formulazione di cui all'articolo 163 della Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (legge del 23 novembre che modifica il settore dell'edilizia, della pianificazione e della digitalizzazione), esso prevede che la commissione dipartimentale per la pianificazione commerciale è composta, oltre che dai soggetti da essa nominati e da esperti nel settore del consumo, dello sviluppo sostenibile e della gestione del territorio, «*II. Nei dipartimenti diversi da Parigi, (...) 3° da tre esperti che rappresentano il tessuto economico: uno designato dalla Chambre de commerce et d'industrie (Camera di commercio e dell'industria), uno designato dalla Chambre de métiers et de l'artisanat (Camera delle professioni e dell'artigianato) e uno designato dalla Chambre d'agriculture (Camera dell'agricoltura). (...) / III.-A Parigi, (...) 3° da due esperti che rappresentano il tessuto economico: uno designato dalla Camera di commercio e dell'industria e uno designato dalla Camera delle professioni e dell'artigianato (...)*». Esso precisa inoltre quanto segue: «*(...) La commissione sente chiunque possa fornire elementi utili alla sua decisione o al parere da essa reso. Pur senza partecipare al voto, le persone designate dalla Camera di commercio e dell'industria e dalla Camera delle professioni e dell'artigianato illustrano lo stato del tessuto economico nel bacino d'utenza pertinente e l'impatto del progetto su di esso. (...)*». Gli articoli da 1 a 3 del decreto impugnato sono stati adottati ai fini dell'applicazione di dette nuove disposizioni. L'articolo 1 modifica l'articolo R. 751-1 del Codice del commercio al fine di fissare la durata nel mandato degli esperti che rappresentano il tessuto economico. L'articolo 2 apporta all'articolo R. 751-3 del Codice del commercio – che prevede la composizione della commissione dipartimentale per la pianificazione commerciale nel caso particolare in cui il bacino d'utenza di un progetto di infrastruttura commerciale oltrepassi i limiti **[Or. 6]** di un solo dipartimento – gli adattamenti che si rendono necessari dall'inserimento nella commissione di esperti rappresentanti il tessuto economico. L'articolo 3 modifica l'articolo R. 751-4 del Codice del commercio per estendere l'obbligo di dichiarare le funzioni esercitate e gli interessi detenuti ai membri della commissione privi di diritto di voto, vale a dire agli esperti rappresentanti il tessuto economico. Gli articoli 10 e 11 modificano gli articoli R. 752-15 e R.-752-16 del Codice del commercio per prevedere che gli esperti rappresentanti il tessuto economico non siano presi in considerazione nel calcolo del quorum.
5. L'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, così dispone: «*Gli*

*Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: (...) 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico (...)*». A parere dei ricorrenti, le disposizioni introdotte nell'articolo L. 751-2 del Codice del commercio con la legge del 23 novembre 2018 violerebbero le disposizioni dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quelle dell'articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE, con conseguente illegittimità degli articoli da 1 a 3 del decreto impugnato.

6. In forza dell'articolo L. 751-1 del Codice del commercio, le commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale forniscono un parere, che è un parere conforme, sulle richieste di autorizzazione di sfruttamento commerciale. La decisione relativa al motivo dedotto dai ricorrenti dipende dalla questione se l'articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, debba essere interpretato nel senso che sia ammessa la presenza, in seno a un organo collegiale competente a emanare un parere su un'autorizzazione allo sfruttamento commerciale, di esperti rappresentanti del tessuto economico, il cui ruolo sia circoscritto all'illustrazione dello stato del tessuto economico nel bacino d'utenza pertinente e dell'impatto del progetto sul medesimo, senza partecipare al voto sulla richiesta di autorizzazione. Tale questione, dirimente ai fini dell'esito della controversia dal momento che verte sulla legittimità degli articoli da 1 a 3 del decreto del 17 aprile 2019, solleva serie difficoltà. Occorre pertanto adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, sino alla sua pronuncia, sospendere la decisione sul ricorso n. 431724, nella parte in cui è diretto all'annullamento degli articoli da 1 e 3 del decreto impugnato.

(omissis) **[Or. 7]** (omissis)

(omissis) **[Or. 8]**

(omissis) **[Or. 9]** (omissis) **[Or. 10]** (omissis)

[Considerazioni sugli articoli relativi all'abitazione degli organismi indipendenti e al fascicolo della domanda di autorizzazione di sfruttamento commerciale – Irrilevanti ai fini della questione pregiudiziale]

D E C I D E

(omissis) **[Or. 11]**

Articolo 2: La decisione sulle domande proposte dal Conseil national des centres commerciaux nel ricorso n. 431724 è sospesa nella parte in cui il ricorso è diretto all'annullamento degli articoli da 1 a 3, 10 e 11 del decreto n. 2019-331 del 17 aprile 2019 e in cui contiene domande ex articolo L. 761-1 del code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa), fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione se l'articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno debba essere interpretato nel senso che sia ammessa la presenza, in seno a un organo collegiale competente a emanare un parere su un'autorizzazione allo sfruttamento commerciale, di un esperto che rappresenti il tessuto economico, il cui ruolo sia circoscritto all'illustrazione dello stato del tessuto economico nel bacino d'utenza pertinente e dell'impatto del progetto sul medesimo, senza diritto di voto sulla richiesta di autorizzazione.

(omissis) **[Or. 12]**

(omissis)